

INIZIATIVA PARLAMENTARE


presentata nella forma elaborata da Sergio Morisoli e cofirmatari per il Gruppo UDC per la modifica dell'art. 4 della Legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato (LGF) del 20 gennaio 1986 (Nuove spese correnti, solo se compensate. Eccezioni, solo con una maggioranza di 2/3 dei deputati e per le spese superiori ai 6 milioni di franchi)

[Iniziativa parlamentare bis]

del 20 gennaio 2020

Continueremo, noi dell'UDC, a parlare di pareggio provvisorio dei conti e non di risanamento. Si sono pareggiati i conti attraverso l'aumento delle entrate, ma il risanamento attraverso misure strutturali e congiunturali sulla spesa atte a garantire il pareggio a lungo termine non c'è stato. Basta vedere la prospettiva negativa del PF 2020-2023 e l'evoluzione generale dei primi 20 anni di questo secolo.

Nonostante, negli ultimi quadrienni, i proclami roboanti, i patti di ferro tra i partiti di Governo per contenere la crescita della spesa e per la revisione dei compiti non siano mancati, l'agire di conseguenza è sempre stato latitante. La spesa continua a crescere inesorabilmente di quadriennio in quadriennio, e in quello appena iniziato crescerà di 1'413 mio rispetto a quello precedente.



Le considerazioni fatte nella prima iniziativa UDC per la modifica dell'art. 4 LGF sono identiche anche per questa iniziativa "bis". Per quelle stesse ragioni "tecniche" e soprattutto perché siamo confrontati con una assente volontà politica di intraprendere qualche cosa di concreto, nemmeno in questo quadriennio, riteniamo necessario, urgente e responsabile proporre un nuovo riferimento normativo che permetta di salvare il salvabile e nello stesso tempo stimolare Governo e Parlamento a occuparsi seriamente e con decisione delle finanze pubbliche.

Non ci dilunghiamo nel rammentare e descrivere i numerosi atti parlamentari da noi proposti negli ultimi anni, e ancora inevasi, né quelli bocciati. Ciò non di meno, riassumiamo nella tabella qui di seguito le misure più incisive da noi poste in essere e che diverranno di dibattito e voto parlamentare e popolare in questa legislatura.

| | | |
|--|--|---|
| <p>IG 570 del 24 novembre 2014</p> <p>presentata nella forma generica da Sergio Morisoli e cofirmatari per la modifica della Legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato (LGF) del 20 gennaio 1986</p> | <p>“Occhio ai crediti quadro”</p> | <p>Questa iniziativa parlamentare generica ha lo scopo di limitare l'uso dei crediti quadro, e di fare in modo che decadano alla fine del quadriennio in cui sono proposti.</p> |
| <p>IE 471 del 23 gennaio 2017</p> <p>presentata nella forma elaborata da Sergio Morisoli e Paolo Pamini per la modifica della Legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato (LGF) del 20 gennaio 1986</p> | <p>“Regolazione e controllo strutturale della crescita della spesa corrente”</p> | <p>Per rispondere a questa impotenza collettiva nel trovare una disciplina di contenimento costante, è urgente e necessario definire nella legge finanziaria dei vincoli alla crescita naturale della spesa corrente. Collegando spese e entrate.</p> |
| <p>INIZIATIVA POPOLARE IP 136 del 6 marzo 2017</p> <p>iniziativa popolare costituzionale parziale presentata il 6 marzo 2017 per l'introduzione del Referendum finanziario obbligatorio nella Costituzione cantonale ticinese</p> | <p>“Basta tasse e basta spese, che i cittadini possano votare su certe spese cantonali”</p> | <p>Sono da sottoporre al voto popolare obbligatorio, nuove leggi e decreti legislativi a carattere obbligatorio generale e le loro modifiche che generano una nuova spesa o aumenti di spesa esistenti che superano un determinato limite, sia per le spese correnti che per quelle di investimento.</p> |
| <p>IG 659 del 15 ottobre 2018</p> <p>presentata nella forma generica da Sergio Morisoli e cofirmatari per la modifica della Legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato (LGF) del 20 gennaio 1986</p> | <p>“La revisione dei compiti va fissata per legge”</p> | <p>Visto che la ormai famosa e abusata "revisione dei compiti" non è mai partita nonostante averla invocata a più riprese in momenti di deficit; proponiamo la creazione per legge di una commissione speciale mista Governo- Parlamento permanente per l'esame dei compiti.</p> |
| <p>IE 559 del 10 dicembre 2019</p> <p>presentata nella forma elaborata da Sergio Morisoli per il Gruppo UDC per la modifica dell'art. 63 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato</p> | <p>“Leggi a carattere sociale con data di scadenza”</p> | <p>Monitorare l'erogazione di servizi e prestazioni, entro una certa data fissata per legge, va nella direzione di non limitarsi a verificare in che misura vengono consumate le risorse finanziarie, ma di misurare la corrispondenza tra domanda (bisogno) e offerta (risposta) di servizio pubblico; efficienza e efficacia nel sociale.</p> |
| <p>IE del 20 gennaio 2020</p> | <p>“Nuove spese correnti, solo se compensate”</p> | <p>Il principio: per ogni spesa nuova di gestione corrente (esclusi gli</p> |

| | | |
|--|--|--|
| <p>presentata nella forma elaborata da Sergio Morisoli per il Gruppo UDC per la modifica dell'art. 4 Legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato</p> | | <p>investimenti e le spese correnti obbligatorie discendenti direttamente da leggi federali) il Governo presenta una misura di compensazione pari all'ammontare della nuova spesa. Il Gran consiglio deve approvare sia la spesa che la compensazione congiuntamente.</p> |
| <p>IE bis del 20 gennaio 2020</p> <p>presentata nella forma elaborata da Sergio Morisoli per il Gruppo UDC per la modifica dell'art. 4 Legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato</p> | <p>“Nuove spese correnti, solo se compensate. Eccezioni possibili con 2/3 del GC”</p> | <p>Il principio: per ogni spesa nuova di gestione corrente (esclusi gli investimenti e le spese correnti obbligatorie discendenti direttamente da leggi federali) il Governo presenta una misura di compensazione pari all'ammontare della nuova spesa. Il Gran Consiglio, per le spese superiori ai 6 milioni di franchi, con la maggioranza dei 2/3 dei presenti può derogare alla regola.</p> |

Tenuto conto delle brevi considerazioni e delle figure sopra esposte, ma forti e appoggiati su tutti i documenti da noi già prodotti in passato, considerato che il tempo ci obbliga ad agire in modo meno “dolce” rispetto a ciò che si sarebbe potuto fare attuando alcune misure negli scorsi anni, proponiamo attraverso questa iniziativa bis una seconda scelta rispetto a quella della prima iniziativa generica per la modifica dell'art. 4 LGF. Questo per permettere a Governo e Parlamento di avere una fourchette decisionale e operativa concreta, tra una formulazione “hard” e quella più “soft” della presente iniziativa. Il principio rimane uguale, ma l'attuazione si differenzia leggermente. L'iniziativa elaborata “bis” completa la prima iniziativa e vuole offrire un'alternativa affinché si possa trovare un'intesa ad agire celermente.

Il principio: per ogni spesa nuova di gestione corrente (esclusi gli investimenti e le spese correnti obbligatorie discendenti direttamente da leggi federali) il Governo presenta una misura di compensazione pari all'ammontare della nuova spesa.

La compensazione può avvenire tramite riduzione di altre spese o proponendo la copertura con un'entrata. La nuova spesa può essere assunta solo se il Gran Consiglio approva contemporaneamente e congiuntamente sia la nuova spesa che la sua compensazione.

Nuovo: con il voto di 2/3 dei deputati presenti, il Gran Consiglio può concedere l'eccezione alla regola per le spese superiori ai 6 milioni di franchi.

Per il Gruppo UDC
Sergio Morisoli
Filippini – Galeazzi – Pamini –
Pellegrini – Pinoja – Soldati

Allegato: Modifica di legge

La Legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato (LGF) del 20 gennaio 1986 è modificata come segue:

Art. 4 - Principio dell'equilibrio finanziario

Il conto economico deve essere pareggiato a medio termine.

Art. 4 cpv. 2 (nuovo)

Per ogni nuova spesa di gestione corrente che necessita dell'approvazione del Gran Consiglio, il Governo presenta, contemporaneamente, una o più misure di compensazione pari all'ammontare della nuova spesa.

Le misure di compensazione possono essere sia la riduzione di altre fonti di spesa esistenti, che l'aumento di entrate esistenti o nuove.

Per una singola nuova spesa vale anche il cumulo di misure miste di compensazione, composte da riduzione di spesa e da aumenti di entrate.

Art. 4 cpv. 3 (nuovo)

Il Gran Consiglio vota (accetta o bocchia) sempre congiuntamente sia la nuova spesa che le misure di compensazione.

Art. 4 cpv. 4 (nuovo)

Il Gran Consiglio, con il voto di 2/3 dei deputati presenti e per le spese superiori ai 6 milioni di franchi, può derogare alla regola del cpv. 2.

Art. 4 cpv. 5 (nuovo)

Sono escluse dall'applicazione dell'art. 4 cpv. 2 le nuove spese correnti generate direttamente da Leggi federali obbligatorie, e tutte le spese di investimento.